

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore


DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 3

DEL 12/01/2012

OGGETTO: Approvazione schema disciplinare d'incarico relativo allo studio geologico a supporto del progetto preliminare di "Consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011".

REGISTRO GENERALE N. 5

<p>Codice <input type="checkbox"/> art.</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6,comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2,comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita: I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di</p> <p style="text-align: center;">€. (impegno n.)</p>	<p>Somma stanziata _____ Variazione in aumento €. _____ Variazione in diminuzione €. _____ Somme già impegnate €. _____ Somma disponibile €. _____</p> <p>Somma impegnata con atto delibera G.M. n. del _____ Fondachelli Fantina, li 12/01/2012</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario</p> <p style="text-align: center;"> </p>
---	--

Oggetto: Approvazione schema disciplinare d'incarico relativo allo studio geologico a supporto del progetto preliminare di "Consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011".

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la determina sindacale n. 59 del 13/12/2011, di conferimento incarico professionale al Geol. Dott. Vincenzo Pinizzotto per lo studio geologico a supporto del progetto preliminare di "Consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011";

VISTO che con la medesima determina è stato dato mandato al Responsabile del Servizio a compiere gli atti gestionali consequenziali;

VISTO che al fine di regolare il rapporto tra le parti contraenti, si rende necessario stipulare un disciplinare d'incarico;

VISTO il disciplinare d'incarico composto da 21 articoli che regola i rapporti fra le parti contraenti, e che viene allegato alla presente quale parte integrante;

VISTO che si deve definire l'intervento di cui all' oggetto;

VISTA la L.R. n. 12/2011 con la quale è stato recepito il D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTE le leggi vigenti in materia;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo schema del disciplinare d'incarico composto da 21 articoli che regola i rapporti fra le parti contraenti, allegato alla presente che ne forma parte integrante, relativo al conferimento dell'incarico al Geol. Dott. Vincenzo Pinizzotto per lo studio geologico a supporto del progetto preliminare di "Consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011".



Il Responsabile del Settore II°

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 12/01/2012 al _____

Fondachelli Fantina, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 12/01/2012 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

il _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI A GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI PER RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE.

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di Gennaio in Fondachelli Fantina e tra:
- L'Amministrazione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) C. F. 83030170837 e per Essa il Responsabile del Servizio nella persona del Geom.che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione",

E

- Il libero Professionista Geologo Vincenzo Pinizzotto nato il 14/05/1968 a Losanna (Svizzera), residente in Torregrotta (ME) via XXI ottobre, n. 377, C.F. PNZVCN68E14Z133Z, regolarmente iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1811;

PREMESSO:

- che con determina Sindacale n. __ del __/__/2011, è stato affidato al Geologo Vincenzo Pinizzotto l'incarico per lo studio geologico a supporto del progetto preliminare di "Consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione dell'abitato della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011".
- che con determina n. __ del __/__/2011 del Responsabile del Servizio è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico che regola il rapporto tra le parti;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente affida al Geologo Vincenzo Pinizzotto l'incarico per lo studio geologico a supporto del "progetto preliminare di consolidamento dei versanti e regimentazione idraulica a protezione dell'abitato della frazione Fantina Centro – Adeguamento alla L.R. n. 12/2011".

Art.2

Le disposizioni contenute negli articoli successivi, sono da osservare dal professionista ai fini della redazione del progetto.

Art. 3

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende:

- a) Progetto preliminare (studi geologici).

Il professionista è tenuto ad osservare nella stesura dello studio geologico, tutto quanto indicato nel D. Leg.vo n. 163/2006 art. 93 commi 3 - 4 - 5 secondo il grado di progettazione.

Viene recepito nel presente disciplinare quanto indicato nell'art. 91 comma 3 del decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e per Essa dal responsabile del procedimento.

Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del "Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici", approvato con D.M. 29 Maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni; del "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici", approvato con R. D. 25 Maggio 1895, n° 350 e della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenute nel D. M. 21 Gennaio 1981, concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", e quelle relative alla ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 Ottobre 1956, n° 54 e successiva legge regionale 9 Dicembre 1980, N° 127.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere di Stato di cui al D. M. 29 Maggio 1895 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione". Il professionista è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.M. 14/01/2008 "norme tecniche per le costruzioni"

Art. 5

Il Professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data in cui viene sottoscritto il presente disciplinare d'incarico, gli elaborati per le varie fasi di progetto:

1) Studio geologico preliminare in originale e n. 4 copie, completo di:

a) Progetto preliminare (studi geologici).

Che il professionista a richiesta dell'Amministrazione, sarà obbligato a presentare una copia di studio geologico in formato PDF.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati dello studio geologico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 6

Il Professionista si obbliga ad introdurre nello studio geologico e nel programma delle indagini, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il professionista è obbligato a collaborare con il progettista per quanto di propria competenza nella del progetto preliminare.

Art. 7

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 12/2011, vigente alla data di presentazione dello studio.

Per le categorie di opere non contemplate sul suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di

prezzi, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione dello studio

Art. 8

L'onorario per lo studio geologico preliminare relativo al presente incarico, sarà desunto, da quanto previsto nella determina sindacale di incarico n. __ del __/__/2011.

Art. 9

Al rimborso delle spese, compensi ed accessori si provvederà come previsto nella determina sindacale di incarico n. __ del __/__/2011.

Art. 10

Il professionista potrà avvalersi per il suo incarico di quanto previsto dall'art. 91 comma 3 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 11

Oltre al rimborso spese di cui all'art. 9 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 12

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione, saranno corrisposte al professionista come segue:

- 100% dell'onorario entro mesi 2 (due) dalla presentazione dello studio geologico.

Art. 13

Qualora al professionista, incaricato di seguire l'opera in tutto il suo sviluppo completo (dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione), venga limitato, in corso d'opera l'incarico ad alcune prestazioni parziali, la valutazione dei compensi dovrà essere preventivamente stabilita tra le parti.

Art. 14

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive impartite dall'Amministrazione committente e manterrà gli opportuni collegamenti con la stessa e con gli altri tecnici progettisti dell'opera.

Art. 15

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Art. 16

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella che verrà presentata dal professionista, ed ad erogazione delle somme da parte dell'Assessorato competente in caso di finanziamento regionale e/o statale.

Nel caso di ritardo dell'accredito delle somme non spetteranno al professionista interessi di sorta.

Art. 17

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un giudice ordinario.

Art. 18

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondersi all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, l'I.V.A. e quant'altro dovuto per legge.

Art. 19

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) il Geom. nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Fondachelli-Fantina via Col. Mastroeni;
- b) il Geologo Vincenzo Pinizzotto presso il proprio studio professionale sito in Torregrotta (ME), Via XXI ottobre n. 375.

Art. 20

Vengono richiamati ed accettati i contenuti di cui alla determinazione sindacale d'incarico n. __ del __/__/2011.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, approvata con decreto ministeriale 18 Novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 21

La presente convenzione diventerà esecutiva con la sottoscrizione tra le parti.

Fondachelli Fantina,

Il Responsabile del Servizio

Il Professionista
